



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti

Titolo I – Principi fondamentali

Sezione I - La Comunità accademica

Art. 1

Sapienza Università di Roma (denominazione giuridica Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in seguito: l'Università) è parte della comunità scientifica internazionale e ne condivide i fini, i principi ed il metodo, avendo come obiettivo quello di trasmettere e condividere conoscenze e di concorrere al progresso delle scienze e della cultura. Essa si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana, ne custodisce i valori fondanti, si impegna a declinare i suoi compiti nel solco del suo dettato. Essa si ispira, inoltre, ai principi della Dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Art. 2

La Comunità accademica si costituisce al di sopra dei confini delle nazioni e delle confessioni religiose, di ogni forma di discriminazione di censo, di genere, orientamento sessuale, etnia, cittadinanza, credo religioso, opinione politica, condizioni personali e sociali.

Art.3

La Comunità accademica ha come metodo il confronto aperto e costruttivo, il rigore nella definizione delle ipotesi e nella loro verifica; si caratterizza per l'integrazione delle diverse componenti universitarie. Considera la trasmissione e la costruzione del sapere frutto del lavoro comune di docenti, studenti, personale tecnico amministrativo e di quanti a diverso titolo operano in essa e per essa. Favorisce la valorizzazione e la promozione della qualificazione didattica dei docenti e la loro formazione continua. La costruzione, la condivisione e la trasmissione del sapere si realizzano attraverso lo studio, l'insegnamento, la ricerca ed il dialogo costante tra le generazioni; la comunità dei docenti costituisce, insieme agli studenti e con la comunità territoriale nazionale ed internazionale di riferimento, un reale patto formativo volto a valorizzare le loro

competenze culturali e professionali. La comunità accademica sostiene le studentesse e gli studenti nel raggiungimento dei loro obiettivi personali di apprendimento e favorisce l'autonomia di pensiero.

Art. 4

Ciascun membro della Comunità è chiamato a contribuire, secondo le sue capacità, in uno spirito di collaborazione leale fra tutte le componenti accademiche, al conseguimento dei risultati che la comunità si propone; ciascuno è chiamato a partecipare attivamente alla vita della comunità, anche attraverso l'espressione del voto. L'Università si impegna a condurre le consultazioni elettorali coinvolgendo le rappresentanze studentesche nell'organizzazione e pubblicizzazione e a favorire la massima informazione e partecipazione, sostenendo l'associazionismo studentesco. I momenti elettorali sono pubblicizzati e promossi attraverso tutti i canali a disposizione dell'Università e alle studentesse e agli studenti è garantita la libertà di informazione sulle elezioni nel rispetto dei regolamenti interni e della libertà di opinione.

Art.5

Le studentesse e gli studenti hanno diritto al rispetto della loro dignità, bene primario ed intangibile della loro appartenenza alla comunità universitaria. Essi sono depositari di diritti e di doveri fondamentali, nel quadro di un percorso di apprendimento e di formazione ispirato ai principi di responsabilità e autodeterminazione.

Sezione II - Diritti fondamentali

Art. 6

Le studentesse e gli studenti sono portatori di diritti inviolabili, senza distinzione di genere, orientamento sessuale, etnia, cittadinanza, credo religioso, opinione politica, condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della Comunità stessa. L'Università garantisce l'integrazione di tutti i membri della comunità accademica senza distinzioni o alcun tipo di discriminazione. Rimuove le barriere architettoniche e sensoriali.

Art. 7

L'Università si impegna a favorire l'esercizio dei diritti Costituzionali ed in particolare delle libertà di espressione, di manifestazione di pensiero, di riunione, di associazione e di organizzazione. Promuove la facoltà di valutazione e di critica esercitate con rispetto, tolleranza e rigore da parte dei componenti della comunità accademica e la partecipazione alla vita dell'Università secondo le regole della democrazia e della responsabilità.

Art. 8

L'Università promuove il riconoscimento del merito, sostiene le studentesse e gli studenti capaci e meritevoli, senza distinzione di condizione economica e sociale, garantendo l'effettività del diritto allo studio. Promuove, inoltre, le politiche indirizzate all'eccellenza.

Art. 9

L'Università si impegna a promuovere il benessere psico-fisico delle proprie studentesse e dei propri studenti e prevede specifiche azioni di supporto a coloro che sono in difficoltà per motivi economici, socio-ambientali, psicologici o didattici, nonché alle studentesse e agli studenti lavoratori o genitori e alle studentesse e agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento.

Art. 10

L'Università tutela, secondo la normativa vigente, la privacy delle studentesse e degli studenti e garantisce il diritto all'accesso alle informazioni in ossequio agli obblighi di trasparenza.

Art. 11

L'Università si impegna ad accogliere ogni anno studentesse e studenti della più articolata provenienza sostenendo azioni per colmare eventuali difficoltà che provengano dal percorso di studi precedente. Sostiene azioni successive di tutorato in itinere. Nelle azioni rivolte a conseguire tale scopo, l'Università s'impegna a coinvolgere il maggior numero di istituzioni scolastiche, enti locali, organizzazioni imprenditoriali e forze sociali includendo quelle operanti nelle zone meno avvantaggiate del territorio.

L'Università garantisce la diffusione tempestiva di tutte le informazioni utili a realizzare questi obiettivi. L'Università garantisce inoltre l'accesso alle informazioni relative ad ogni singolo insegnamento utili per la riuscita del proprio percorso formativo.

Art. 12

L'Università mette a disposizione delle studentesse e degli studenti spazi attrezzati e servizi che consentano lo svolgimento adeguato delle attività di studio e formazione. L'Ateneo mette, inoltre, a disposizione i propri spazi e progetta quelli di futura acquisizione o ristrutturazione, al fine di incentivare la socialità e l'aggregazione della comunità studentesca, sostenendo iniziative volte a tale scopo.

Art. 13

L'Università si impegna a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, delle prove di esame e delle attività di assistenza alle studentesse e agli studenti, anche con riguardo al rispetto dei tempi e degli orari programmati e resi pubblici.

Art. 14

L'Università promuove la partecipazione attiva delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Corsi di Studio/Consigli di Area didattica all'elaborazione dei programmi di insegnamento.

Art. 15

L'Università garantisce il decoro e la solennità della proclamazione dei risultati degli esami conclusivi dei corsi di studio.

Sezione III - Doveri fondamentali

Art. 16

Le studentesse e gli studenti si impegnano a prendere consapevolezza dei propri doveri, nel rispetto dell'etica della responsabilità, che dovrà divenire motivo centrale della propria formazione culturale, scientifica e professionale. In particolare, sono tenuti ad osservare, il rispetto del Codice Etico e di Comportamento di Ateneo. L'Università si impegna a dare ampia diffusione ai documenti sopracitati.

Art 17

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di assumere un comportamento rigoroso e leale in tutte le loro attività all'interno dell'Università. In particolare, sono tenuti ad un comportamento corretto durante lo svolgimento delle prove di esame dando esempio tangibile dei loro valori di integrità personale e di onestà intellettuale.

Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di rispettare tutti i beni comuni, in aula, in laboratorio, in biblioteca ed in genere nell'Università, coltivando la consapevolezza del ruolo dell'Università come servizio pubblico.

Titolo II - L'attuazione della Carta

Art 18.

I diritti fondamentali delle studentesse e degli studenti sono tutelati dal Garante degli Studenti dell'Università e di ogni singola Facoltà, come previsto dallo Statuto. Le studentesse e gli studenti che a loro si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi

altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art 19. Gli studenti possono rivolgersi direttamente, o attraverso le loro rappresentanze istituzionali, rispettivamente, al Presidente del Corso di Studio o del Consiglio di Area didattica, ai Direttori di Dipartimenti, ai Presidi per richieste di verifica dell'ottemperanza della Carta. Nei casi di eventuali richieste relative alla interpretazione delle norme, il Garante degli studenti di Ateneo, i Garanti degli studenti di facoltà e le rappresentanze studentesche negli organi collegiali potranno consultare la Commissione Didattica di Ateneo o il Senato Accademico. L'esatta pertinenza degli organi citati è specificata nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Manifesto generale degli Studi - Regolamento Studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.

Art. 20 Il Regolamento Didattico di Ateneo e il Manifesto generale degli Studi - Regolamento Studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale danno attuazione alla presente Carta.